



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4286 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Piacentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dell'Acqua Traversa n. 195.

- Attrice Opponente -

CONTRO

Controparte_1 (P.IVA: *P.IVA_2*), in persona del proprio legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Tordo Caprioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Piazza IV Novembre n. 36.

- Convenuta Opposta -

Oggetto: Appalto; opposizione a decreto ingiuntivo n. 22167/2019 emesso dal Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 66856/2019.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la società **Parte_1** conveniva in giudizio la società **Controparte_1** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’on. le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis rejectis,

IN VIA PRELIMINARE:

*in ogni caso, sospendere, anche con provvedimento emesso inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 22167/2019 – R.G. 66856/2019, con il quale il Tribunale Civile di Roma, in data 15/11/2019, ha ingiunto alla **Parte_1** il pagamento della somma di € 128.234,94 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio come liquidate;*

ANCORA IN VIA PRELIMINARE:

Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa;

dichiarare la propria carenza di giurisdizione, la propria incompetenza e/o, comunque,

l'improponibilità delle domande proposte contro l'odierna opponente, in presenza di valida clausola arbitrale pattuita con l'art. 20 del contratto di prestazione d'opera;

e, per l'effetto

Revocare il decreto ingiuntivo n. 22167/2019 – R.G. 66856/2019, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Roma in data 15/11/2019;

dichiarare improponibili le domande avversarie, per la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, insita nella previsione di clausola compromissoria per arbitrato rituale ex art. 20 del contratto;

NEL MERITO:

dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;

in accoglimento delle eccezioni formulate, respingere integralmente le rivendicazioni e domande tutte di parte opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto;

*accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di **CP_1** nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, come contrattualmente previste, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento di quest'ultima;*

*accertare e dichiarare, in ogni caso, il credito della **Parte_1** eccetto in via di eccezione riconvenzionale per € 123.515,43, derivante dai danni causati da **CP_1** nello svolgimento delle proprie lavorazioni, nonché dal conseguente delle fatture descritte in narrativa, per il rifacimento e completamento delle opere affidate originariamente all'opposta, rilevando la compensazione legale e/o giudiziale del credito dell'attrice con il credito dell'opponente;*

Condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede, colpa grave,

nonché, ex art. 96 c.p.c., Il co., al ristoro di tutti i danni subiti da Parte_1 anche liquidati in via equitativa, per aver CP_1 avviato una esecuzione mobiliare in forza di un decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo;

In ogni caso: Con vittoria di spese (comprehensive dell'importo versato a titolo di contributo unificato) ed onorari di lite, oltre ad iva (22%), cap (4%) e rimborso forfettario del 15% per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”.

Si costituiva la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e domanda per le ragioni di cui al presente atto:

- In Via Preliminare: Rigettare l'eccezione di “carenza di giurisdizione” ovvero di incompetenza del Tribunale di Roma sollevata da controparte per sussistenza di clausola compromissoria e devoluzione della controversia del Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 20 del contratto d'opera previa declaratoria di nullità e/o inefficacia anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. della clausola suddetta, per tutte le causali in narrativa.

- Nel Merito:

1. Confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque accertare e all'effetto condannare Parte_1 a pagare all'opposta Controparte_1 la somma di € 128.234,94 ovvero la diversa minore somma di giustizia oltre interessi moratori della domanda giudiziale al saldo effettivo, per i lavori eseguiti in relazione al contratto d'opera sottoscritto tra le parti in data 19.10.2018 e per le causali in narrativa, previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia delle clausole di cui agli artt. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22 e 25 in quanto vessatorie e non approvate specificatamente.

2. Respingere ogni domanda e/o eccezione anche riconvenzionale avanzata da parte opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e improbata.

Vinte le spese di giudizio”.

In corso di causa con provvedimento del 07/01/2021, veniva sospesa, ex art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. e all'udienza del 10/04/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, parte opponente riportandosi alla propria memoria ex art. 183 n.1 c. ovvero:

“Voglia l'on. le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis rejectis,

IN VIA PRELIMINARE:

accertare e dichiarare la propria carenza di giurisdizione, la propria incompetenza e/o, comunque, l'improponibilità delle domande proposte contro l'odierna opponente, in presenza di valida clausola arbitrale pattuita con l'art. 20 del contratto di prestazione d'opera;

e, per l'effetto Revocare il decreto ingiuntivo n. 22167/2019 – R.G. 66856/2019, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Roma in data 15/11/2019;

dichiarare improponibili le domande avversarie, per la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, insita nella previsione di clausola compromissoria per arbitrato rituale ex art. 20 del contratto;

NEL MERITO:

dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;

in accoglimento delle eccezioni formulate, respingere integralmente le rivendicazioni e domande tutte di parte opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto;

accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di CP_1 nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, come contrattualmente previste, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento di quest'ultima;

accertare e dichiarare, in ogni caso, il credito della Parte_1 eccetto in via di eccezione riconvenzionale per € 71.205,13, derivante dai danni causati da CP_1 nello svolgimento delle proprie lavorazioni, nonché dal conseguente delle fatture descritte in narrativa, per il rifacimento e completamento delle opere affidate originariamente all'opposta, rilevando la compensazione legale e/o giudiziale del credito dell'attrice con il credito dell'opponente;

Condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede, colpa grave, nonché, ex art. 96 c.p.c., II co., al ristoro di tutti i danni subiti da Parte_1 anche liquidati in via equitativa, per aver CP_1 avviato una esecuzione mobiliare in forza di un decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo;

In ogni caso:

Con vittoria di spese (comprehensive dell'importo versato a titolo di contributo unificato) ed onorari di lite, oltre ad iva (22%), cap (4%) e rimborso forfettario del 15% per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto difensore antistatario”.

Anche parte opposta si riportava alle conclusioni rassegnate propria memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ovvero insistendo nell'accoglimento di quelle contenute nel proprio atto introduttivo.

All'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.

Orbene, nel merito si rileva quanto segue.

1. Com'è noto, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (che assume la posizione di attore sostanziale) deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio credito avvalendosi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, dell'opponente (convenuto sostanziale) il quale ha, invece, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 1892/2023, Cass. 20597/2022, Cass. 13240/2019 e Cass. 21101/2015). Peraltro, sia la prova del fatto costitutivo che la contestazione devono entrambi essere “chiari e analitici” onde evitare l'applicazione del principio di non contestazione del fatto (cfr. Cass. 29577/2020 e 19896/2015).

Fissati tali principi, deve considerarsi fondata l'eccezione preliminare, assorbente delle altre domande, di parte opponente circa l'incompetenza del Tribunale adito per la presenza della clausola compromissoria all'art. 20 del contratto di prestazione d'opera del 19/10/2018 che prevede la devoluzione delle controversie relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso a un arbitrato rituale ex art. 806 e ss. c.p.c. (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio e doc. 7 fascicolo di parte opponente).

Tale tipologia di clausola *“in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la ‘causa petendi’ nel contratto cui detta clausola è annessa”* (cfr. Cass. 3795/2019 e Cass. 4035/2017) così come nel caso di specie che verte sull'opposizione a un decreto ingiuntivo, ottenuto per il pagamento dei compensi relativi al contratto di appalto tra le parti.

Peraltro, a differenza di quanto previsto dall'art. 33 del “Codice del Consumo” (Dlgs 206/2005) secondo cui si presume vessatoria la clausola compromissoria che limiti il diritto del consumatore di adire l'Autorità Giudiziaria nel caso, come il presente, di contratti stipulati da imprese la vessatorietà della pattuizione va valutata in base all' art. 1341 c.c.

Sul punto deve rilevarsi che all'art. 25 del contratto le parti si danno reciprocamente atto della non applicabilità allo stesso degli artt. 1341 e 1342 c.c.; precisamente il testo è il seguente: *“Le parti dichiarano che i contenuti di cui al presente contratto sono stati oggetto di specifica negoziazione e pertanto non risultano applicabili gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.”*.

Ciò, oltre ad escludere che il presente contratto rientri tra quello oggetto di unilaterale predisposizione, dimostra la volontà di entrambe le parti di rivolgersi, in caso di controversia, a un collegio di arbitri in sostituzione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Tanto è vero che, la predetta clausola, invocata dalla **Parte_1** nel presente giudizio, è stata utilizzata dalla **CP_1** in un precedente contenzioso sempre relativo al contratto in esame, conclusosi con lodo arbitrale n. 672/2022, reso esecutivo con decreto del Tribunale di Roma del 26/02/2022.

Di conseguenza, tenuto conto che *“in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”* (cfr. Cass. 2023 e Cass. 25939/2021 e Cass. 5265/2011), deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda azionata in via monitoria dalla **CP_1** per la clausola compromissoria prevista all'art. 20 del contratto di prestazione di servizi da esse sottoscritte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avendo anche la dichiarazione di incompetenza carattere decisorio (cfr. Cass. 31446/2022 e Cass. 7010/2017); inoltre, parte convenuta, che instava per la compensazione delle spese di lite, non ha indicato in cosa consisterebbero nel caso di specie le invocate *“gravi ed eccezionali ragioni”* che giustificerebbero la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,

così provvede:

1. in accoglimento della proposta opposizione, accertata l'improponibilità della domanda azionata in via monitoria dalla *Controparte_1* per la presenza della clausola compromissoria, come indicato in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 22167/2019 emesso dal Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 66856/2019;
2. condanna la *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore della *Parte_1* che liquida in euro 406,50 per esborsi ed euro 14.103,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Piacentini procuratore dichiaratosi antistatario.

Roma, 06/09/2026.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo.